

## 6. Gli immobili gestiti dall'Agenzia del Demanio

Come già osservato, a decorrere dal 2011, ai sensi del comma 222, dell'art. 3 della legge finanziaria 2010, all'Agenzia del Demanio, cui già competeva la gestione degli immobili di proprietà dello Stato, sono state affidate le funzioni connesse con la razionalizzazione degli spazi comunque occupati dalle pubbliche amministrazioni. L'Agenzia è stata sino alla modifica del comma 222 (di cui all'art. 27, comma 4, del DL n. 201 del 2011) titolare dell'intero procedimento delle locazioni passive, con lo status di conduttore unico e responsabile del coordinamento e del monitoraggio della spesa per gli interventi manutentivi. La scelta del legislatore di un unico soggetto responsabile della gestione degli immobili della P.A. rispondeva alla esigenza di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

La materia della vendita dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è disciplinata dalla legge finanziaria 2005 e dalla legge finanziaria 2007, che ha previsto la facoltà per l'Agenzia del Demanio<sup>18</sup> di vendere direttamente delle unità residenziali occupate, riconoscendo agli affittuari il diritto di prelazione, di cui alla legge n. 662 del 1996 (con la riduzione del 30 per cento del valore di mercato). Nel 2011, i proventi derivati dalle vendite ordinarie sono stati pari a 12,2 milioni (105 nel 2010 e 112 milioni nel 2009), che hanno interessato particolarmente i beni ubicati nelle regioni a statuto speciale Sicilia e Friuli Venezia-Giulia, escluse dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale.

Complessivamente, l'attività di vendita nell'esercizio in esame ha permesso incassi per circa 35 milioni, comprensivi delle vendite di cui sopra e degli incassi conseguenti a procedure di vendita conclusisi nell'anni in esame ma avviate in precedenza<sup>19</sup>.

I beni oggetto di vendite riguardano beni patrimoniali derivanti da sdemanializzazione, unità residenziali occupate (ex art. 1, comma 217, della legge n. 296 del 2006), immobili la cui vendita è stata finalizzata a prevenire l'insorgere di contenziosi o a contenere l'elevato costo di manutenzione, ovvero per sconfinamenti o quote indivise.

L'Agenzia ha comunicato che le vendite sono state condizionate in senso limitativo a causa dell'inserimento di 11.859 beni del patrimonio disponibile, per un valore di circa 2,3 milioni, nell'elenco dei beni trasferibili a titolo oneroso agli enti territoriali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 85 del 2010<sup>20</sup>.

Peraltro, a seguito di quanto recentemente previsto dall'art. 5, comma 12-*quater*, del DL n. 16 del 2012<sup>21</sup>, che ha disposto che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 5, le amministrazioni competenti proseguano nella piena gestione del patrimonio immobiliare, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione, è atteso un riavvio della piena attività di gestione anche di questi immobili, ivi compresa la vendita. Vendita che può procedere in via diretta, nei casi nei

<sup>18</sup> All'Agenzia del Demanio sono attribuiti i compiti relativi all'amministrazione dei beni immobili dello Stato (art. 65, del d.lgs. n. 300 del 1999, ed art. 2 dello Statuto), e tra gli altri le cartolarizzazioni di immobili pubblici, le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico ed il trasferimento a titolo gratuito agli enti locali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

<sup>19</sup> I capitoli di entrata interessati sino stati il 4003, circa 25 milioni, il capitolo 4006, circa 10 milioni, ed altri per la minor somma di circa 345 mila euro.

<sup>20</sup> Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

<sup>21</sup> Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

casi previsti dalla normativa; con avviso di vendita per beni di valore inferiore a 400 mila euro; con bando unico, relativamente a beni di valore superiore a 400 mila euro.

### 6.1. *L'alienazione dei beni immobili del Ministero della Difesa*

Una particolare attenzione richiede la materia della vendita dei beni immobili militari, oggetto di valorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 196, della legge n. 191 del 2009.

L'Agenzia del Demanio ha comunicato che, a fine dicembre 2011, il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato hanno predisposto la relazione conclusiva dell'attività di *advisory* finalizzata alla costituzione di un Fondo immobiliare da parte del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 314 del codice dell'ordinamento militare.

Nella relazione è stato sottolineato che l'Amministrazione della Difesa non avrebbe espletato una completa *due diligence* sul portafoglio degli immobili individuati, né di conseguenza è stato elaborato un attendibile *business plan*.

Nella relazione viene chiarito che il portafoglio in questione si compone di 138 beni individuati ai sensi dei d.m. del 5 marzo e dell'8 settembre 2010, e che, nell'ambito di tali beni, è stato ricavato un sub-portafoglio costituito da 32 immobili, "quale selezione caratterizzata da maggior potenziale".

Inoltre, è stato evidenziato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, del DL n. 225 del 2010<sup>22</sup>, ove le procedure previste dall'art. 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, non fossero state avviate entro il 29 dicembre 2011, si sarebbe dovuto procedere, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DL n. 351 del 2001<sup>23</sup>, con la costituzione del fondo a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

In data 23 dicembre 2011, il Ministero della Difesa ha avviato una procedura ristretta per l'individuazione di una o più SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare in uso all'Amministrazione medesima, mediante la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi del richiamato art. 314, comma 4, DL n. 64 del 2010<sup>24</sup> – codice dell'ordinamento militare.

La gestione interesserà fondi immobiliari chiusi di diritto italiano, ove dovranno confluire beni appartenenti al demanio pubblico ovvero al patrimonio indisponibile dello Stato in uso governativo al Ministero della Difesa.

Occorre ricordare che l'art. 29, del DL n. 216 del 2011<sup>25</sup> ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare.

### 6.2. *La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

Successivamente alla istituzione, ai sensi del DL n. 4 del 2010<sup>26</sup>, dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC), i compiti e le funzioni che erano attribuiti all'Agenzia del Demanio relativamente alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati alla criminalità sono stati trasferiti al nuovo Ente.

<sup>22</sup> D.l. 29 dicembre 2010, n. 225.

<sup>23</sup> D.l. 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

<sup>24</sup> D.lgs. n. 15 marzo 2010, n. 66.

<sup>25</sup> D.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

<sup>26</sup> D.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 marzo 2010, n. 50.

In sede di prima attuazione della norma, è stata sottoscritta tra le due Agenzie, come previsto dall'art. 4, del decreto legge richiamato, una convenzione della durata di un anno per la disciplina dell'affidamento all'Agenzia del Demanio delle attività istruttorie relative alla gestione dei beni (amministrative, transattive, stragiudiziali, estimative) propedeutiche alla fase decisionale, rimessa all'esclusiva competenza di ANBSC<sup>27</sup>.

E' previsto un graduale passaggio di alcune attività da parte dell'Agenzia del Demanio all'ANBSC in relazione al grado di autonomia che quest'ultima andrà acquisendo.

Dal Conto del patrimonio risulta che complessivamente sono stati confiscati 472 beni immobili per una consistenza di circa 168 milioni (in incremento rispetto al 2010, quando la consistenza era pari a circa 141 milioni).

Tali iscrizioni sono riconducibili ad una specifica annotazione nelle poste patrimoniali come da tavola, che segue.

Tavola 11

Regione	Numero beni	Consistenza al 31 dicembre 2011
Piemonte	17	4.988.919,81
Liguria	3	669.949,51
Lombardia	64	26.945.748,65
Trentino	1	78.000,00
Friuli Venezia-Giulia	2	549.780,00
Veneto	8	1.227.310,00
Emilia Romagna	6	1.074.237,00
Toscana	3	764.000,00
Lazio	21	17.489.813,66
Abruzzo	7	679.719,00
Campania	43	22.376.553,45
Puglia	36	9.716.853,00
Calabria	55	24.771.265,49
Sicilia	202	55.206.672,35
Sardegna	4	1.154.616,00
<b>Totale Nazionale</b>	<b>472</b>	<b>167.695.472,92</b>

Fonte: dati Agenzia del Demanio

## 7. Rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato

La legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 222<sup>28</sup>) ha previsto, ai fini della redazione del Rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, la ricognizione dei beni imponendo l'obbligo a tutte le Amministrazioni pubbliche di comunicare i dati relativi agli immobili a qualsiasi titolo detenuti<sup>29</sup>. Il Rendiconto Patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato dovrebbe affiancare altri documenti, quali il Conto Generale del Patrimonio dello Stato e la pubblicazione degli elenchi degli immobili di proprietà statale predisposta dall'Agenzia del Demanio,

<sup>27</sup> La convenzione ha disciplinato anche le modalità di comunicazione tra l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e l'Agenzia del Demanio, nella sua struttura organizzativa: Direzione Beni Confiscati e Filiali (art.6), nonché le modalità di avvalimento del personale (artt. 7 e 8) e di accesso alle banche dati dell'Agenzia del Demanio.

<sup>28</sup> Il censimento è stato avviato nel mese di febbraio 2010 con la rilevazione dei beni immobili (unità immobiliari e terreni). Successivamente, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010 il censimento e la valutazione è stata estesa ad altre due componenti dell'attivo: le Partecipazioni e le Concessioni (per le quali la rilevazione è stata avviata a febbraio 2011), per estendersi, progressivamente ad altre voci dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In precedenza, diverse sono state le norme che hanno previsto, nell'ambito delle procedure di dismissione, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici. In tal senso si è mossa prima la Finanziaria 2007 e, successivamente, la Finanziaria 2008, che ha introdotto il "piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali", con la finalità di promuovere processi di sviluppo locale attraverso il recupero dei beni immobili pubblici.

<sup>29</sup> Il progetto, fino ad oggi, è stato avviato per la rilevazione dei beni immobili, delle partecipazioni e delle concessioni; dovrebbe proseguire con le altre voci dell'attivo.

differenziandosi per la specifica finalizzazione volta alla gestione ed alla valorizzazione dei beni, che sono rappresentati a prezzi di mercato. Diverso è, altresì, il perimetro di rilevazione soggettivo, che si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche<sup>30</sup>.

Il rilievo, che è stato attribuito al corretto ed esatto adempimento da parte delle amministrazioni dell'onere di comunicazione, è avvalorato dalla prevista segnalazione alla Corte dei conti dei soggetti inadempienti e dalla riduzione lineare degli stanziamenti di spesa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile utilizzato rapportato al periodo di maggiore permanenza, laddove, a seguito della razionalizzazione, non vengano rilasciati gli immobili eccedenti il proprio fabbisogno.

I dati comunicati dall'Amministrazione, fermi peraltro al 31 marzo 2011, sono stati acquisiti attraverso il Portale "Patrimonio della P.A. a valori di mercato", appositamente sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Da questa limitata rilevazione si evince che oltre il 53 per cento delle amministrazioni pubbliche stimate all'interno del perimetro di rilevazione, ha adempiuto agli obblighi di comunicazione: dalle 5.888 comunicazioni sono stati rilevati oltre 530.000 unità immobiliari (per una superficie complessiva di circa 222 milioni di metri quadrati) e quasi 760.000 terreni (pari a oltre 13 miliardi di metri quadrati).

Le stime del valore di mercato degli immobili censiti sono compresi tra 239 e 319 miliardi per le unità immobiliari e tra 11 e 49 miliardi di euro per i terreni<sup>31</sup>. L'ampiezza dell'intervallo di stima risente della completezza e della qualità delle informazioni al momento disponibili. Il miglioramento delle informazioni consentirà di affinare le stime.

Come già osservato, con DL del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, la scadenza per l'invio dei dati dei beni immobili, delle concessioni e delle partecipazioni (riferiti al 31 dicembre 2011) è stata fissata al 31 luglio 2012.

## 8. Federalismo demaniale

Il d.lgs. n. 85 del 2010<sup>32</sup> ha avviato il procedimento di federalismo demaniale previsto dalla legge n. 42 del 2009<sup>33</sup>, disciplinando le modalità di costituzione del patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso il trasferimento di beni immobili del patrimonio dello Stato.

Il principio della valorizzazione dei beni che caratterizza il decreto è volto a rendere più efficiente e redditizia la gestione del patrimonio, attraverso forme dirette di amministrazione, con procedimenti di dismissione degli immobili non più strumentali all'esercizio delle funzioni ed eccessivamente onerosi ed attraverso il conferimento in fondi immobiliari pubblici.

I beni statali sono attribuiti a titolo non oneroso secondo, in particolare, i principi di sussidiarietà, adeguatezza, territorialità e della capacità finanziaria di soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni medesimi.

Sono esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, i beni appartenenti al patrimonio culturale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la

<sup>30</sup> Per perimetro soggettivo si intende l'insieme delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i. e di cui all'elenco pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale, a cura dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A questo perimetro si aggiunge un perimetro oggettivo, circoscritto alle unità immobiliari e ai terreni:

- utilizzati o detenuti a qualunque titolo dall'Amministrazione interessata e di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;
- di proprietà dell'amministrazione interessata, ovvero utilizzati o detenuti a qualunque titolo dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici o privati;
- di proprietà dell'amministrazione interessata e non utilizzati.

<sup>31</sup> Fonte, Dipartimento del tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>32</sup> Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

<sup>33</sup> Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione".

razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto. Vengono invece trasferiti i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle Amministrazioni statali, ed idrico con le relative pertinenze, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale e le miniere.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive attività istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di immobili dello Stato in uso governativo ed alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300 del 1999.

L'Agenzia del Demanio, sulla base delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate, ha predisposto un primo elenco di immobili esclusi dal trasferimento<sup>34</sup>. Peraltro, la Conferenza Unificata non ha ancora espresso il parere di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, con riguardo ai beni immobili di natura patrimoniale, ritenuti suscettibili di trasferimento a regioni ed enti locali e gestiti dall'Agenzia, si è proceduto alla redazione dell'elenco dei beni di cui alla tipologia indicata all'art. 5, comma 1, lett. e) – “altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento”. Tuttavia, non sono stati ancora emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla norma per l'individuazione dei beni da attribuire alle regioni, province e comuni.

L'art. 3 del d.lgs. 85 ha disposto il trasferimento dei beni del demanio marittimo, con le relative pertinenze, alle regioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto l'elenco dei beni, unitamente a quelli in cui sono ubicati i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, da escludere dal trasferimento.

Lo stesso art. 3 individua nelle regioni i soggetti cui trasferire i beni del demanio idrico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora predisposto gli elenchi richiesti.

### *8.1. Il federalismo demaniale "culturale"*

I beni appartenenti al patrimonio culturale sono esclusi dal trasferimento ad eccezione dei beni che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, sono indicati nei suddetti accordi di valorizzazione (in tal senso, art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 85 del 2010).

In attuazione del richiamato art. 5, comma 5, l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto, in data 9 febbraio 2011, con il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale un “Protocollo d'Intesa” che, seguito della costituzione di una cabina di regia e dell'emanazione di linee guida tecnico-procedurali, ha consentito di acquisire elementi per l'attuazione della procedura di trasferimento gratuito agli enti territoriali di beni di proprietà dello Stato con valore storico artistico.

E' stato delineato un percorso procedurale che prevede, a fronte della presentazione di istanza da parte dell'ente territoriale interessato, l'avvio di un percorso di valorizzazione che si sviluppa in tre fasi, tutti governati attraverso Tavoli Tecnici Operativi<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Elenco trasmesso il 26 ottobre 2010 all'Ufficio di coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero per la semplificazione normativa ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, che ha formulato alcuni rilievi, in base ai quali l'Agenzia modificato l'elenco stesso, inviato nuovamente il 1° dicembre 2010 all'Ufficio di coordinamento legislativo.

<sup>35</sup> Si tratta: 1) della presentazione da parte dell'ente territoriale richiedente di un Programma di Valorizzazione che indichi le finalità della valorizzazione in termini di recupero, conservazione e fruizione pubblica del bene, la sua sostenibilità economico-finanziaria, il relativo cronoprogramma di attuazione e il futuro piano gestionale dell'immobile. Il Programma di Valorizzazione deve essere approvato dal Tavolo Tecnico Operativo; 2) della sottoscrizione da parte di Ministero dei beni e delle attività culturali, Agenzia del Demanio e ente richiedente dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico dei Beni Culturali, con cui si fissano gli impegni che l'ente destinatario del trasferimento si assume e a cui viene allegato il Programma di Valorizzazione di cui al punto precedente; 3) della stipula dell'atto di trasferimento del bene nel quale vengono trascritti gli impegni sanciti dall'Accordo di Valorizzazione di cui al punto precedente.

Sono pervenute istanze da parte di enti territoriali per circa 580 beni, di cui circa 450 ritenute conformi al disposto legislativo e pertanto proseguibili. Si tratta di richieste, pervenute in forte prevalenza da parte di amministrazioni comunali e solo in minima misura da parte di Provincie e Regioni, destinate ad aumentare in quanto il disposto legislativo dell'art. 5, comma 5 è stato portato a regime.

## 9. Le risultanze dei conti allegati

Ai risultati concernenti il conto generale del patrimonio dello Stato vanno aggiunti quelli delle aziende autonome statali, vale a dire dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Istituto agronomico per l'oltremare i cui conti patrimoniali sono esposti secondo la classificazione SEC'95.

### 9.1. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Il rendiconto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a seguito del decreto interministeriale 18 aprile 2002<sup>36</sup>, rappresentato in analogia a quanto previsto per il rendiconto patrimoniale dello Stato, si ripartisce in due Sezioni: Sez. I, con la dimostrazione dei conti accesi ai componenti attivi e passivi del patrimonio<sup>37</sup>, raccordati con il SEC'95; Sez. II, con la dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il rendiconto patrimoniale. In particolare, questa Sezione riassume i movimenti patrimoniali derivanti dagli accertamenti di competenza del bilancio alla luce della nuova impostazione del bilancio per unità previsionali di base e, in particolare per le spese, secondo le funzioni-obiettivo. Determina l'ammontare dell'entrata netta e quello della spesa netta, corrispondente al beneficio o alla perdita apportati dalla gestione di competenza del bilancio al patrimonio.

Dal riassunto delle attività e delle passività indicate nella Sezione I, si osserva un peggioramento della gestione patrimoniale di circa 54 milioni. L'eccedenza passiva al 1° gennaio 2011 era infatti pari a circa 353 milioni, che raggiunge circa 407 milioni al 31 dicembre.

Il peggioramento è da ricondurre in particolare alla variazione in aumento dei residui passivi propri (+807 milioni) ai quali devono aggiungersi 54 milioni di altri conti passivi. L'incremento totale ha pertanto raggiunto gli 861,117 milioni, a fronte di un incremento complessivo delle attività finanziarie pari a circa 807,025 milioni

### 9.2. Istituto Agronomico per l'Oltremare

Il rendiconto dell'Istituto è rappresentato in analogia a quanto previsto per il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato<sup>38</sup>.

La situazione patrimoniale a fine esercizio accerta un patrimonio netto di circa 3,9 milioni di poco inferiore al dato del 2010 (circa 4 milioni); le attività finanziarie complessive sono pari a 10,221 milioni e le passività a 6,325. Dal confronto di questa situazione patrimoniale con quella al termine dell'esercizio precedente, risulta un peggioramento di 85.081,33 euro.

---

L'Agenzia del Demanio ha comunicato che, allo stato attuale sono stati concordati tre atti di trasferimento di altrettanti immobili eseguiti e precisamente: ex Convento di San Domenico a San Gimignano (SI), Chiesa di San Lorenzo in Ponte a San Gimignano (SI), Teatro La Pergola a Firenze. Sono stati sottoscritti tre Accordi di Valorizzazione ed i relativi beni sono in corso di trasferimento: ex Caserma Cavalli a Torino, Castello di Masegra a Sondrio, ex Aeroporto Eleuteri a Castiglione del Lago (PG). Sono in attesa di sottoscrizione tre accordi di Valorizzazione: Casa del Boccaccio a Certaldo (FI), ex Carcere di S. Agata a Bergamo, ex Castiglia a Saluzzo (CN).

<sup>36</sup> Emanato in attuazione dei commi 1 e 2, dell'art. 14 del d.lgs. 7 agosto 1977, 279 – "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".

<sup>37</sup> Attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari), attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione), attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione), passività finanziarie (mezzi di pagamento o strumenti finanziari e simili).

<sup>38</sup> Vedasi nota 8.

## FONDI DI ROTAZIONE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE PUBBLICHE

**1. PREMESSA****2. FONDI DI ROTAZIONE SUI QUALI SI RIFERISCE AI SENSI DELL'ART. 23**

**DELLA LEGGE N. 559 DEL 1993:** 2.1. *ARTIGIANCASSA S.P.A.*; 2.1.1. FONDO PER LA CONCESSIONE DI CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E MONETARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO; 2.1.2. FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE PER IL SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CINEMATOGRAFICA; 2.2. *SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO – FINEST*; 2.2.1. FONDO VENTUR CAPITAL PER AREA BALCANICA; 2.3. *CASSA DEPOSITI E PRESTITI*; 2.3.1. FONDO ROTATIVO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI; 2.3.2. FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI AREE ED URBANIZZAZIONI (REGIONI-ENTI LOCALI) LEGGE N. 179 DEL 1992, ART. 5; 2.3.3. FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE; 2.3.4. FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA (FRI); 2.3.5. FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO; 2.4. *CENTROBANCA*; 2.4.1. FONDO DI ROTAZIONE PER L'INNOVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ; 2.5. *BANCA NAZIONALE DEL LAVORO*; 2.5.1. FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE – FONCOOPER (GESTIONE STRALCIO); 2.6. *INVITALIA S.P.A. AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (EX SVILUPPO ITALIA)*; 2.6.1. FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO E TERMALE NELLE AREE DEPRESSE DEL MEZZOGIORNO; 2.6.2. FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE; 2.6.3. FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO E DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ; 2.7. *INTESA SANPAOLO*; 2.7.1. FONDO SPECIALE RICERCA APPLICATA (FSRA) (GESTIONE STRALCIO); 2.8. *SIMEST S.P.A. SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO*; 2.8.1. FONDO ROTATIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI; 2.8.2. FONDO UNICO DI *VENTURE CAPITAL*; 2.9. *UNICREDIT S.P.A.*; 2.9.1. FONDO PER L'ATTIVITÀ DI MICROCREDITO NELL'AREA BALCANICA; 2.10. *CONSAP S.P.A.*; 2.10.1. FONDO ROTATIVO PER IL CREDITO AI GIOVANI; 2.10.2. FONDO PER IL CREDITO PER I NUOVI NATI; 2.10.3. FONDO PER LA CASA; 2.10.4. FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA; 2.11. *MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.*; 2.11.1. FONDO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER L'ACQUISIZIONE TEMPORANEA DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA NEL CAPITALE DI RISCHIO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE; 2.11.2. FONDO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER L'ACQUISIZIONE TEMPORANEA E DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA NEL CAPITALE DI RISCHIO DI IMPRESE.

**3. FONDI DI ROTAZIONE SUI QUALI SI RIFERISCE AI SENSI DELL'ART. 24**

**DELLA LEGGE N. 559 DEL 1993:** 3.1. *MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*; 3.1.1. FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE; 3.2. *MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI*; 3.2.1. FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA; 3.2.2. FONDO CENTRALE PER IL CREDITO PESCHERECCIO; 3.2.3. FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROPRIETÀ DIRETTA COLTIVATRICE; 3.3. *MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI*; 3.3.1. FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO; 3.4. *MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO*; 3.4.1. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALLA UE E DALLE REGIONI – AREE DEPRESSE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA; 3.4.2. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA; 3.5. *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*; 3.5.1. FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA (FAR).

## 1. Premessa

La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 559 del 1993, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono, come è noto, anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (art. 93, comma 2), che ha soppresso tutte le gestioni fuori bilancio, la Corte riferisce, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 24, esclusivamente sui fondi di rotazione non aboliti per esplicita deroga normativa.

Nella presente trattazione si riferisce su tutti i fondi di rotazione in essere, tenendo conto della bipartizione prevista dalla legge (artt. 23 e 24), oltre a segnalare alcune criticità che riguardano le gestioni in esame.

Si ritiene, altresì, utile rappresentare i diversi fondi per settori omogenei di intervento, sulla base delle priorità e delle finalità delle leggi istitutive, con l'avvertenza che, in taluni casi, la ripartizione che segue tiene conto dell'aspetto prevalente (a titolo esemplificativo, il *Fondo per l'innovazione tecnologica*, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, è inquadrato tra le misure per la riduzione degli squilibri territoriali ancorché interessi anche il settore della ricerca).

### SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

*Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, Fondo unico di venture capital - Simest S.p.A.<sup>1</sup>; Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper; Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese - Mediocredito Centrale S.p.A.*

### SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

*Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

<sup>1</sup> È prevista l'istituzione di fondi rotativi regionali dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", art. 13.: "[...] "6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, [...]"

## SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA RICERCA SCIENTIFICA

*Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) - Intesa SanPaolo; Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività - Centrobanca; Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) – Ministero dell'istruzione, università e ricerca.*

## MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI

*Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno, Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), Fondo per le demolizioni delle opere abusive - Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo per l'innovazione tecnologica, Ministero dello sviluppo economico; Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE) - Ministero dell'economia e delle finanze.*

## SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA

*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, Fondo centrale per il credito peschereccio, Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.*

## SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

*Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - Artigiancassa S.p.A..*

## SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI BALCANI

*Fondo venture capital - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo Finest S.p.A.; Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica - UniCredit.*

## SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CINEMATOGRAFICA

*Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica - Artigiancassa S.p.A..*

## SOSTEGNO SOCIALE

*Fondo per il credito ai giovani, Fondo per il credito per i nuovi nati (dal 2009); Fondo per la casa; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura – Consap S.p.A..*

## TUTELA DELL'AMBIENTE

*Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra - Cassa Depositi e Prestiti.*

## 2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993

### 2.1. Artigiancassa S.p.A.

2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo.

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, che prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, sono affidati all'Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, quale aggiudicataria della gara indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze. A questi occorre aggiungere anche il sottoconto istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei Paesi dell'area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

#### \* CREDITI DI AIUTO ALLO SVILUPPO (ART. 6)

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, banche centrali ed enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa. I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977<sup>2</sup>, art. 26, n. 38 del 1979<sup>3</sup> e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati, art. 6.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia autorizza l'istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti<sup>4</sup>.

Nell'esercizio in esame Artigiancassa S.p.A. è stata autorizzata a concedere 13 nuovi crediti di aiuto per circa 413 milioni<sup>5</sup>. Sono state stipulate 4 nuove convenzioni finanziarie con i Governi delle Filippine (1) dell'Iraq (1) del Kenya (1) e del Pakistan (1) per un totale di Euro 199.590.016,00.<sup>6</sup>

La disponibilità del Fondo al 1° gennaio 2011 ammontava a 2.606.229.136,17; le erogazioni sono state pari a 74.547.716,08. Tenuto conto di uscite diverse dalle erogazioni, dei rientri di capitale (103.368.936,87) e di altri rientri, le disponibilità al 31 dicembre 2011 ammontano a 2.639.646.522,9.

<sup>2</sup> Legge 24 maggio 1977, n. 227.

<sup>3</sup> Legge 9 febbraio 1979, n. 38.

<sup>4</sup> I progetti ed i programmi di sviluppo sono di regola realizzati da imprese italiane, attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di impianti, macchinari ed altri beni strumentali, ovvero attraverso la prestazione di servizi. La percentuale di spese *in loco* ed estere finanziabili è stabilita per ogni singolo intervento di credito di aiuto.

<sup>5</sup> Albania, El Salvador, Pakistan, Senegal, Tunisia, Vietnam, Egitto.

<sup>6</sup> Tutti autorizzati in una annualità precedente. Si segnala, inoltre, che la convenzione finanziaria firmata con il Governo dell'Iraq era già stata sottoscritta a Baghdad il 24/3/2009 ed a Roma il 24/4/2009. Nel corso dell'anno si è provveduto a firmare la nuova convenzione che ha recepito le modifiche al relativo accordo intergovernativo nel frattempo intervenute.

*\* CONCESSIONE DI CREDITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ITALIANE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA LORO QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO IN IMPRESE MISTE (JOINT VENTURES) DA REALIZZARSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (ART. 7)*

I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del “Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7”. La normativa attuativa, ad oggi in vigore, della suddetta legge è rappresentata dalla Delibera CIPE n. 92/2009 e dalla Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione alla Sviluppo n. 164/2009.

In merito alla concessione dei finanziamenti, è compito della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri avviare la valutazione dell’iniziativa, che include, tra l’altro, un’istruttoria svolta dall’Istituto finanziario gestore. In particolare, Artigiancassa S.p.A. provvede ad effettuare in prima istanza la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, sia in generale, sia in rapporto all’iniziativa.

La stessa D.G.C.S. – M.A.E. sottopone i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli relativi all’istruttoria dell’Istituto bancario gestore, al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo che esprime il proprio parere in merito.

Successivamente, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze autorizza l’Istituto finanziario gestore a concedere il finanziamento agevolato.

Quest’ultimo provvede, quindi, a stipulare il contratto di finanziamento, con l’impresa beneficiaria, ad effettuare l’erogazione del credito ed a curare la gestione dei rientri.

Nell’anno 2011, il Comitato direzionale ha espresso parere favorevole alla concessione di un nuovo finanziamento agevolato, cui è seguito il relativo contratto per euro 618.733,00.

#### 2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all’imprenditoria cinematografica

La disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stato oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28<sup>7</sup>, di un’ampia riforma, il cui avvio è stato ritardato da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore<sup>8</sup>.

Il comma 5 del citato articolo 12 prevede l’emanazione di un decreto ministeriale

<sup>7</sup> Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Il presente decreto era stato modificato, con l’aggiunta dell’art. 23-bis e del comma 8-bis all’art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, DL 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

<sup>8</sup> Il comma 8 del citato art. 12 ha affidato la gestione finanziaria del nuovo Fondo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sezione credito cinematografico e teatrale, che la gestiva secondo le procedure previste dalla precedente normativa, per dodici mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004. Peraltro, tale termine è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2005, ai sensi del DL n. 266 del 2004, successivamente al 30 giugno 2006 ad opera del DL n. 273 del 2005 e, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal DL n. 173 del 2006, art 1-ter.

per l'approvazione della disciplina delle modalità di gestione, decreto che, anche per effetto dei diversi interventi legislativi che da subito hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta, dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Nella convenzione, sottoscritta il 15 giugno 2007, è stata prevista la costituzione di un Comitato di coordinamento per il cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

La "Finanziaria 2007" ed il successivo d.m. di attuazione 12 aprile 2007, art. 20, hanno consentito alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolati concessi entro il 31 dicembre 2006, attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

Con questa norma si è inteso migliorare la possibilità di recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Si richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sulla capacità del Fondo di alimentarsi anche attraverso i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

In data 6/12/2011 si è concluso con assegnazione provvisoria al raggruppamento di impresa Artigiancassa – BNL, il bando di gara per la gestione del Fondo destinato alla produzione ed all'esercizio cinematografico per il triennio 2011/2014.

Nel corso del 2011 è proseguita l'attività complementare connessa ai finanziamenti di cui alla legge n. 153 del 1994. Sono tutt'ora in corso le verifiche costi/ricavi previste alla scadenza del quinquennio.

Inoltre, sono state deliberate 102 agevolazioni, di cui 16 per sviluppo sceneggiature, per complessivi 22,4 milioni ed erogate 649 operazioni, per complessivi 39,4 milioni.

Risulta evidente la contrazione sia del numero che dei volumi erogati rispetto al 2010 (302 agevolazioni per complessivi 45 milioni e 1209 operazioni per complessivi 49 milioni).

Analizzando analiticamente le movimentazioni intervenute sul Fondo, si registrano versamenti, dal bilancio dello Stato al Fondo, il quale ha natura "mista" in quanto ai finanziamenti si affianca la concessione di contributi da destinare al settore cinematografico.

L'art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del Fondo (c.c. "cartolarizzazione"), per finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 153 del 1994, sulla base di certificazioni rilasciate da idonee società relative ai costi/proventi alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula del contratto. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal d.lgs. n. 28 del 2004, l'obbligo di accertamento dei costi è previsto, con le medesime modalità, entro 180 giorni dalla data

di uscita in sala del film.

L'Artigiancassa ha comunicato che alla fine dell'anno in esame, su 105 film oggetto di perizia a 180 giorni, è risultato che per 77 film è stato possibile effettuare le verifiche previste dalla legge, mentre le rimanenti sono in corso di lavorazione. In relazione all'obbligo di perizia a cinque anni dalla data di stipula del contratto (Legge 153/1994), su 496 perizie, per 228 sono state definite le suddette verifiche, per 119 sono state sospese dalle Società di certificazione per impossibilità di portare a termine l'incarico per cause addebitabili alla controparte. Di queste, la maggior parte ha ricevuto dal Ministero la formale diffida ad adempiere alla normativa; il 15% delle posizioni risultano in esame/lavorazione, mentre per le rimanenti 15% sono interessate da procedure fallimentari e sono già a sofferenza.

Sul punto si richiama l'attenzione dell'Amministrazione e della Società di gestione sulla necessità della massima attenzione e vigilanza riguardo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

Al 31 dicembre 2011, le imprese hanno dichiarato di cedere i diritti allo Stato per 112 film dei 601 finanziati ai sensi dell'art. 20 richiamato; per 28 film hanno manifestato la volontà di acquisizione dei diritti di sfruttamento; per 95 posizioni le imprese hanno manifestato la volontà di non avvalersi della procedura di cartolarizzazione, preferendo mantenere la contitolarità dei diritti.

Un drastico aumento è stato riscontrato nel numero delle Società fallite rispetto al 2010: si è passati da n. 95 nel 2010 a n. 161 nel 2011.

Nell'esercizio in esame i rientri sono stati pari a 3,8 milioni; le disponibilità finanziarie finali ammontano a 64 milioni.

## 2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest<sup>9</sup>

### 2.2.1. Fondo *Ventur capital* per l'area balcanica.

Il Fondo *Ventur capital* per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi<sup>10</sup>. Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00, incrementata<sup>11</sup> di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione.

In merito alla scarsa operatività del Fondo, la Corte nelle precedenti relazioni aveva espresso osservazioni critiche in sede di relazione al Parlamento sui precedenti esercizi; nel 2010 si era registrata una ripresa di attività, con erogazioni per 1,1 milioni, che hanno subito una diminuzione nell'esercizio in esame, circa 492 mila euro, riconoscendo alla Finest un compenso di 180,5 mila euro.

<sup>9</sup> Legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g).

<sup>10</sup> Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

<sup>11</sup> Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

Al 31 dicembre 2011 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 3,5 milioni.

### 2.3. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

#### 2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti Enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998, sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel 2011, rispetto al precedente esercizio, si rileva una riduzione delle concessioni del 30 per cento, e una riduzione delle erogazioni del 43 per cento. L'ammontare delle concessioni è risultato, infatti, pari a circa 2,6 milioni (3,8 milioni nel 2010); le erogazioni ammontano, invece, a circa 2,1 milioni (3,8 milioni nel 2010). Le concessioni ai comuni con popolazione inferiori a 5 mila abitanti sono state pari a 1,7 milioni di euro; ai comuni con popolazione tra 5 mila e 50 mila abitanti, pari a 826 mila euro; nessuna concessione ai comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, e concessioni ad amministrazioni provinciali, per 78 mila euro.

La legge finanziaria 2003<sup>12</sup>, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In base al disposto all'art. 9 del DL del 9 novembre 2004, n. 306, il termine di utilizzo dei fondi per la Quota A è scaduto il 31 dicembre 2006;
- Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree depresse del territorio nazionale<sup>13</sup>;

<sup>12</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>13</sup> Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

- Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001<sup>14</sup>, non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)<sup>15</sup>.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come avvenuto negli ultimi anni, si sono concentrate sulle quote B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno) e D, cui hanno ricorso Regioni del Centro.

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni<sup>16</sup>. (Regioni-Enti locali) legge n. 179 del 1992, art. 5.

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999<sup>17</sup>, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Inoltre, nell'esercizio di riferimento, come previsto dagli Accordi di Programma stipulati tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati trasferiti alle Regioni 3,3 milioni, provenienti dai rientri delle rate riferite all'anno 2010.

Complessivamente, la consistenza dei due conti correnti delle Regioni, sui quali si effettuano i trasferimenti, ammonta, rispettivamente, a 1,282 milioni e 226 milioni.

<sup>14</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo).

<sup>15</sup> Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

<sup>16</sup> Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

<sup>17</sup> D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

### 2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive<sup>18</sup>

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001<sup>19</sup>, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni incrementato di 10 milioni dalla legge finanziaria 2008.

Nel 2011 la CDDPP ha concesso 108 anticipazioni per un valore di 5,2 milioni, anticipazioni che hanno riguardato per la quasi totalità comuni della regione Campania, in particolare appartenenti alle province di Napoli e Salerno, un comune della regione Calabria e un comune della regione Puglia. Le erogazioni sono state pari a 1,2 milioni, in diminuzione rispetto al 2010 del 10%.

### 2.3.4. Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

Il DL n. 70 del 2011<sup>20</sup> ha destinato una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 al finanziamento agevolato delle imprese, attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie, anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio.

La dotazione iniziale, pari a 6 miliardi, è stata interamente ripartita dalle delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, n. 167 del 22 dicembre 2006, n. 38 del 27 marzo 2008 e n. 101 del 18 novembre 2010.

L'articolo 1 della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni, ha ampliato l'ambito operativo del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o comunque conferiti dalla regione stessa per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Allo scopo, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di ulteriori 2 miliardi.

<sup>18</sup> Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

<sup>19</sup> D.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

<sup>20</sup> DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.